

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA

CLASSE PROTAGONIST 7.50

Associazione Sportiva Dilettantistica

Art. 1 – DENOMINAZIONE

L'associazione prende il nome di: "ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE PROTAGONIST 7.50 (A.I.C.P.) Associazione Sportiva Dilettantistica"

Art. 2 – EMBLEMA

La bandiera di Classe è il simbolo di classe o in alternativa la bandiera alfabetica lettera ZETA dei segnali del Codice Internazionale

Art. 3 – SCOPI

L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, ha lo scopo di promuovere la diffusione, l'organizzazione e l'attività dell'imbarcazione Protagonist 7.50 e in particolare di:

- tenere informati tutti i componenti presenti e futuri dell'Associazione degli sviluppi della Classe e di tutte le proposte riguardanti le regole della Classe;
- instaurare e mantenere rapporti con la Federazione Italiana Vela – F.I.V.;
- promuovere di concerto con la F.I.V. il Campionato di Classe Protagonist 7.50 e coordinare con la stessa il programma delle regate;
- incoraggiare e promuovere nel territorio nazionale, sempre di concerto con la F.I.V., regate tra armatori, inserendo nel Campionato di Classe e nelle regate che la Classe riterrà più idonee una speciale classifica per timonieri armatori;
- trattare eventualmente con la F.I.V. tutto ciò che riguarda le regole di stazza della Classe;
- instaurare i migliori rapporti con gli aderenti alla Classe, esaminare le proposte avanzate dagli associati e dai costruttori per il miglioramento delle prestazioni e della sicurezza dell'imbarcazione;
- promuovere manifestazioni nautiche per Protagonist 7.50 anche di contenuto non necessariamente agonistico;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata;
- organizzazione di corsi di team building con aziende, raccolta sponsor, e ogni altra attività idonea alla diffusione dell'imbarcazione Protagonist 7,50.

Art. 4 – CERTIFICATO DI STAZZA

Nessuna imbarcazione può prendere parte a regate ufficiali della Classe se il proprietario non è in possesso di regolare certificato di stazza.

Art. 5 – ISCRIZIONE ALL'A.I.C.P.

Per partecipare alle regate della Classe Protagonist 7.50 è indispensabile che l'armatore sia socio dell'Associazione Italiana di Classe. Questa condizione non è richiesta ai partecipanti con numero velico straniero.

Art. 6 – SOCI

I soci sono così distinti:

"Soci Armatori" intesi come persone fisiche o legali rappresentanti di società o associazioni o enti non commerciali proprietarie di un'imbarcazione "Protagonist 7.50". Le società e le associazioni e gli enti non commerciali proprietarie dell'imbarcazione devono indicare, all'atto della compilazione del modulo di iscrizione, il nome del legale rappresentante o di un suo delegato ad intrattenere rapporti con l'Associazione e partecipare alle assemblee. Il mandato dovrà essere confermato annualmente all'atto del pagamento della quota associativa.

Le quote associative dei soci vengono fissate annualmente dall'Assemblea.

I soci che, in sede di rinnovo, non sono in regola con il pagamento della quota sociale decadono automaticamente dalla qualifica di socio a partire dal 1 febbraio di ogni anno.

All'atto dell'iscrizione i soci devono essere in possesso di valido certificato di stazza e produrlo in sede di prima iscrizione o, se variato, in sede di rinnovo.

Solo in casi particolari, potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo iscrizioni di soci senza il pagamento della quota annuale; l'ammissione dovrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La domanda d'iscrizione del nuovo socio potrà essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo. La tassa di ammissione potrà essere versata dal nuovo socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

Il semplice rinnovo annuale e il contestuale pagamento della quota annuale e la produzione di tutti i documenti richiesti darà diritto immediato ad essere considerato socio a tutti gli effetti dello statuto.

In caso di socio minorenne il certificato di stazza dovrà indicare il nominativo dell'esercente la potestà legale il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

"Soci Onorari", coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze a favore della Classe. Essi sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal conferire la quota associativa annuale.

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato Tecnico.

Art. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea legalmente convocata e legalmente costituita rappresenta l'universalità degli associati.

Le sue deliberazioni prese in conformità del presente statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 9 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria sarà convocata almeno entro il mese di aprile per l'approvazione del Bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e per la stesura del programma sportivo dell'anno successivo.

La convocazione dell'assemblea dovrà essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata, fax, telegramma, e/o posta elettronica o ogni altro mezzo che assicuri l'avvenuto ricevimento da parte del socio, almeno quindici giorni prima della data fissata.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo presente. In caso di assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea viene rinviata e nuovamente convocata.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 10 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti il 50 per cento dei soci con diritto di voto, di persona o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprese le deleghe.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 30 per cento dei soci iscritti e delibera con il voto favorevole pari al 30 per cento degli armatori con diritto di voto.

In deroga al precedente comma, in merito allo scioglimento dell'Associazione si fa esclusivo rinvio all'art. 22 del presente Statuto.

Art. 11 – DIRITTO DI VOTO

Tutti i soci armatori, compresi i soci onorari, hanno diritto ad un voto e possono delegare, per iscritto, un altro socio armatore a rappresentarlo nell'Assemblea.

Nessun componente l'Assemblea può rappresentare più di due soci. Apposita delega scritta dovrà essere presentata in originale al Presidente dell'Assemblea.

Nel caso di cointestazione o multiproprietà di una sola barca, i medesimi titolari potranno essere presenti in assemblea ma potranno esercitare un solo voto.

Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Associazione, nell'Assemblea Generale Annuale, eleggerà tra i soci con diritto di voto il Consiglio Direttivo che sarà composto da tre a cinque membri, tra cui il Presidente, che viene eletto direttamente dall'Assemblea, e il Comitato Tecnico che sarà composto da tre membri di cui almeno uno socio.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il rendiconto preventivo;
- b) determina l'ammontare delle quote associative;
- c) delibera su modifiche al Regolamento di Stazza;
- d) su ogni argomento di carattere generale e particolare iscritto all'ordine del giorno;
- e) all'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, spetta la validazione delle pronunce adottate dal Consiglio Direttivo relative a vertenze di indole morale come descritto nell'art. 14. L'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo. Il rifiuto di sottostare al giudizio inappellabile dell'Assemblea comporta l'espulsione di diritto dall'Associazione.

Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, delibera circa l'eventuale trasferimento della sede sociale, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione. In merito ai quorum di delibera si rinvia agli artt. 10 e 22 del presente Statuto.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre componenti e un massimo di cinque, compreso il Presidente, ed eletto dall'assemblea.

Possono ricoprire cariche sociali solo i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione se non con l'autorizzazione della stessa Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare tra i soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisasse l'opportunità, uno o più responsabili alle Relazioni Pubbliche, uno o più direttori sportivi o altre cariche che potranno servire allo svolgimento al meglio dell'attività.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un vice presidente o più vicepresidenti che sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e fino all'approvazione del bilancio del terzo anno, e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo volge le seguenti funzioni:

- a) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- b) verificare le conformità di rinnovo dei soci e deliberare sui dinieghi di ammissione a soci come descritto nell'art. 6;
- c) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- d) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- e) redigere modifiche al Regolamento di Stazza da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo funge anche da organo di giustizia di primo grado per la definizione di vertenze di indole morale, civile e sportiva che possano sorgere fra Soci e Soci oppure, con funzioni di arbitro, intervenire alle vertenze aventi contenuto patrimoniale relative all'adempimento degli obblighi sociali.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.V. e dei suoi organi.

Le sanzioni disciplinari potranno contemplare qualsiasi atto idoneo al richiamo del socio, come l'ammonizione, la sospensione temporanea dalla partecipazione all'attività associativa, l'allontanamento definitivo del socio dall'associazione. La pronuncia in merito da parte del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata al socio e rimane sospesa fino alla validazione da parte dell'Assemblea Ordinaria che dovrà essere convocata da parte del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla propria delibera di pronuncia.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 15 – COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da almeno tre membri, di cui almeno uno socio; esso viene eletto dall'Assemblea e ha durata triennale. La sua elezione e la sua scadenza coincidono con quella del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico costituisce l'organo consultivo dell'Associazione per quanto concerne il regolamento di stazza, le sue eventuali modificazioni ed integrazioni, la sua interpretazione anche in riferimento alle verifiche che effettuerà presso i costruttori e le richieste da proporre a questi e alla F.I.V.

Il Comitato Tecnico d'intesa con il Consiglio Direttivo, compie gli interventi necessari per l'applicazione effettiva del regolamento di stazza.

Ogni modifica al regolamento di stazza dovrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Si interessa e opererà perché siano disponibili gli strumenti necessari allo scopo, compie sopralluoghi e controlli presso i costruttori, studia soluzioni tecnico-costruttive per il miglioramento delle prestazioni ed in particolare della sicurezza dell'imbarcazione.

Il Comitato Tecnico tiene i contatti, se necessario, con gli stazzatori.

Art. 16 – DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dell'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo consiglio Direttivo compreso il Presidente.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea Ordinaria dei soci per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Art. 17 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Egli è sostituito in caso di necessità dal Vice presidente, se nominato, o dal Segretario Tesoriere eletto tra i componenti del Consiglio a cui vengono delegati compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 19 – IL SEGRETARIO

Il Segretario, ricevuta la delega dal Presidente, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi.

Art. 20 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dall'Assemblea, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni e da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 22 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe. In deroga all'art. 10, comma 4, in caso di mancato raggiungimento del *quorum* in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dovrà essere nuovamente riconvocata con le dovute formalità.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo statuto della F.I.V..

Art. 24 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche in subordine alle norme del Codice Civile.